

ASTENSIONE FACOLTATIVA

Sentenza 23 dicembre 2004, n. 23898 - Il principio posto dall'articolo 37, comma 3, Costituzione trova applicazione (pur dopo l'abbassamento della soglia della minore età al diciottesimo anno per effetto della legge 8 marzo 1975, n. 39) ai lavoratori minori degli anni ventuno; detta garanzia opera con riferimento non soltanto ai minimi salariali ma all'intero trattamento spettante ai lavoratori maggiorenni, ivi compresi gli scatti di anzianità e il trattamento di fine rapporto lavoro. Tale ultimo istituto, in base a un'interpretazione estensiva degli articoli 2110, comma 1, e 2120, comma 3, Codice civile, è inserito fra le cause di sospensione del rapporto di lavoro per le quali si dispone la computabilità agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'equivalente retributivo (cosiddetta retribuzione figurativa) cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Sentenza 22 febbraio 1993, n. 2114 - L'indennità sostitutiva del preavviso rientra nella retribuzione computabile ai fini del trattamento di fine rapporto, trattandosi di somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro per effetto di vicenda attinente all'aspetto istituzionale del rapporto stesso, mentre è irrilevante che essa non costituisca corrispettivo di un'effettiva prestazione di lavoro. Il periodo della cosiddetta astensione facoltativa previsto dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) va incluso fra le cause di sospensione del rapporto di lavoro per le quali si dispone la computabilità, agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'equivalente retributivo (cosiddetta retribuzione figurativa) cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, tenuto anche conto che l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 prevede la computabilità dell'astensione facoltativa ai fini dell'anzianità di servizio.